



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1911 / 2015

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29 SEXIES. DITTA: EUROFIBRE S.P.A. C.F. 02878960232 IMPIANTO: COMUNE DI MARCON VIA VENIER 41 SEDE LEGALE: COMUNE DI MINERBE VIA VERDI 67

Il dirigente

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;

Visti il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

Visto l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";

Visto che l'articolo 113 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

Visto l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005”;

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante “Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto che il D.Lgs. n. 59/2005 all'art. 18 dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del Gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Considerato che con D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 la Regione Veneto ha a sua volta stabilito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del sopracitato D.M., le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Visto quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26.05.2009 in materia di tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto che il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1., il D.Lgs. n. 59/2005 e il D.M. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente – Unità complessa atmosfera con prot. n. 358/207/5719 del 7.6.2007 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta EUROFIBRE S.p.A., con sede legale in MINERBE – Via Verdi 67, C.F. 02878960232, per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

1. Categoria 3 – Attività 3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

Visto che con prot. n. 73 del 04.09.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 667496/5719 del 27.11.2007, pervenuta in data 05.12.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 90514 del 05.12.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto che con prot. n. 76267 del 02.09.2013 è stata rilasciata da questa Amministrazione, al Gestore, la proroga sino al 03.09.2015 alla citata autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 73/07 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la comunicazione pervenuta in data 06.03.2015, acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 19701 del 06.03.2015, di codesta Ditta di modifica, come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06, conseguente alla dismissione del fabbricato situato in via Venier n. 62;

Vista la comunicazione pervenuta in data 11.05.2015, acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 39461 dell'11.05.2015, di codesta Ditta di modifica, come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06, consistente nel rifacimento del forno fusorio;

Considerato che si ritiene che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadano fra quelle di cui al comma 3, lett. c) del succitato articolo 39 e si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima pioggia, siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
73803	24.12.2001	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – Artt. 12 e 15	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
82248	23.12.2003	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – Art. 15	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
59041	18.08.2005	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – Art. 15	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
68361	03.09.2007	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/06 – Art. 269 c. 8	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
89292	29.11.2007	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/06 – Art. 269 c. 8	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
4259	13.10.2014	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.	D.Lgs. 152/06 – Art. 124	Autorizzazione allo scarico in fognatura acque di prima pioggia

Visto che il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2005;

Considerato che è stata acquisita copia del certificato n. IT-77701 rilasciato in data 23.05.2014 da Certiquality s.r.l. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001- scadenza l'8.04.2016 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una

durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che, conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Marcon ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 44 del 16.11.2001;

Visto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 26.03.2015 ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 32350 del 16.04.2015;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

1

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta EUROFIBRE S.p.A., con sede legale in Comune di MINERBE - Via Verdi 67, C.F. 02878960232 per l'installazione esistente ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-quinquies) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di MARCON – Via Venier 41, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

2

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 73 del 04.09.2007 così come prorogata dal provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali prot. n. 76267 del 02.09.2013.

3

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **12 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06. Prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di rinnovo con valenza di rinnovo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5 nonché da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Provincia di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a 35 t/g, corrispondente 13.300 t/anno di lana di vetro;
- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il SISP dell'ULSS 12, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, nonché, anche via SMS, il Comune di Marcon e adottare le misure necessarie per

garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;

- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di depurazione acque di prima pioggia, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 32, 36 e 37;
- 5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Marcon, al SISP dell'ULSS 12 e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 6) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al SISP dell'ULSS 12, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Marcon, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo presentato in data 18.05.2015 ed approvato da ARPAV con nota prot. 64038 del 25.06.2015;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4, a) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 5) in condizioni di emergenza derivate da un improvviso malfunzionamento dell'impianto di abbattimento a servizio del forno fusorio (le cui emissioni sono convogliate al camino n. 28), ed in caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie al filtro a maniche, possono essere attivati i camini n. 1 e 2. Gli effluenti potranno essere inviati ai camini di emergenza n. 1 e 2 mantenendo la produzione inalterata per un massimo di 5 giorni/anno, le eventuali ulteriori fermate del sistema di abbattimento potranno essere effettuate esclusivamente a condizione che il forno fusorio venga mantenuto in fase di minimo tecnico o venga portato alla fase di mantenimento. Tutte le fermate dovranno essere tempestivamente comunicate, anche a mezzo fax, alla Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali, al Dipartimento ARPAV di Venezia – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Marcon;
- 6) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;

- 7) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 8) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 9) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 10) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) è autorizzato lo scarico denominato SC5 delle acque reflue di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale a servizio dello stabilimento in oggetto, nella condotta fognaria acque nere di Via S. Venier di Marcon conducente al pubblico depuratore terminale di Quarto d'Altino;
- 2) dovrà essere sempre disponibile, in posizione facilmente accessibile, idoneo pozzetto di prelievo campioni;
- 3) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema depurativo adottato, dovrà essere denunciata tempestivamente ogni variazione in rapporto alla quantità ed alla qualità degli scarichi, dovrà inoltre essere comunicato qualsiasi difetto che si verificasse fino al punto di recapito nella pubblica fognatura e dovrà essere garantita ampia collaborazione nell'espletamento delle attività di controllo sia all'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A., che alle Amministrazioni competenti;
- 4) il controllo dell'ottimale funzionamento, i lavaggi dei filtri, la loro sostituzione e la manutenzione andranno effettuati regolarmente, con cadenza almeno semestrale, e annotati nel registro di cui al p.to 4, a).4;
- 5) l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. si riserva di impartire tutte le prescrizioni tecniche ed effettuare tutti i rilievi, gli accertamenti e i controlli volti a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni di Legge e Regolamentari, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 152/06;
- 6) vanno mantenuti separati gli impianti fognari dell'attività produttiva (disoleatore) distinti dai servizi igienici;
- 7) tutti i valori dei parametri delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale recapitate alla fognatura pubblica, dopo il trattamento depurativo, devono in ogni caso rientrare entro i limiti più restrittivi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarichi in fognatura. Andranno ricercati almeno i parametri previsti nell'Allegato 2;
- 8) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione dovranno essere effettuate con la cadenza prevista nell'Allegato 2. La data del campionamento dovrà essere comunicata all'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi. I referti dovranno essere emessi da un laboratorio accreditato e firmati da un professionista abilitato e tempestivamente trasmessi a Sile Piave S.p.A.;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 per la zona VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Marcon;
- 2) nel caso in cui venissero realizzate e rese agibili le strutture previste dal piano di lottizzazione del comune di Venezia sull'area adiacente allo stabilimento dovrà essere garantito presso le stesse il rispetto dei limiti di immissione e di emissione assoluti e differenziali della Classe IV del D.P.C.M. del 14.11.1997.

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e al SISF dell'ULSS 12, all'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limite autorizzato</i>
3	Fibraggio e polimerizzazione	Polveri Fenolo Formaldeide Ammoniaca SOV CO	50 mg/Nmc 10 mg/Nmc 3 mg/Nmc 30 mg/Nmc 10 mg/Nmc 100 mg/Nmc
14	Silos materie prime vetrose	Polveri	16 g/h
15	Silos materie prime vetrose	Polveri	16 g/h
16	Bilance materie prime vetrific.	Polveri	50 g/h
17	Trasporto mat. prime a carico forno	Polveri	32 g/h
18	Trasporto mat. prime a carico forno	Polveri	32 g/h

19	Miscelazione materie prime	Polveri	40 g/h
28	Forno fusorio	Polveri NOx SOx HCl HF Metalli CO	20 mg/Nmc - 0,05 Kg/t di vetro 500 mg/Nmc - 1 Kg/t di vetro 150 mg/Nmc - 0,3 Kg/t di vetro 10 mg/Nmc - 0,02 Kg/t di vetro 5 mg/Nmc - 0,01 Kg/t di vetro 1 mg/Nmc 100 mg/Nmc
29	Finitura e taglio linea 1	Polveri	580 g/h
30	Impianto Eurofloc	Polveri	560 g/h
31	Carrarmato linea agugliato	Ossidi di azoto Formaldeide Polveri	50 g/h 50 g/h 100 g/h
32	Incollaggio + taglio linea 3, pressa fustellatrice 1, fustellatrice manuale	Polveri	540 g/h
34	Nastro pressore riscaldato linea 1	Ossidi di azoto Formaldeide Polveri	100 g/h 90 g/h 200 g/h
35	Nastro pressore riscaldato linea 1	Ossidi di azoto Formaldeide Polveri	20 g/h 20 g/h 40 g/h
36	Fustellatrice manuale, sega manuale, linea imbustatrice n. 4	Polveri	120 g/h
37	Impianto Italcos	Polveri	240 g/h

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione
CE1	Centrale termica risc. civile - 0,115 MW, metano	D.Lgs. 152/06 – Parte V – Titolo II
CE2	Cappa laboratorio qualità	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)
CE4	3 torri di raffreddamento acqua	-
CE5	2 gruppi elettrogeni a gasolio – uno da 0,270 MW e uno da 0,360 MW	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. bb)
CE10	Centrale Termica risc. civile Via Venier 54 - 0,34 MW, metano	D.Lgs. 152/06 – Parte V – Titolo II
CE11	1 Centrale Termica risc. civile Via Venier 52 - 0,349 MW, 0,173 gasolio	D.Lgs. 152/06 – Parte V – Titolo II

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali ogni cinque anni, intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

1 Consumi

Fase	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting
<i>Materie prime</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Prodotti in uscita</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Risorse idriche</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Metano</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Gasolio</i>	Amministrativo	Semestrale	Si

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino n.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
3	4 mesi	Certificati allegati a registro
14	Biennale	Certificati allegati a registro
15	Biennale	Certificati allegati a registro
16	Biennale	Certificati allegati a registro
17	Biennale	Certificati allegati a registro
18	Biennale	Certificati allegati a registro
19	Biennale	Certificati allegati a registro
28	Semestrale	Certificati allegati a registro
29	Biennale	Certificati allegati a registro
30	Biennale	Certificati allegati a registro
31	Biennale	Certificati allegati a registro
32	Biennale	Certificati allegati a registro
34	Biennale	Certificati allegati a registro
35	Biennale	Certificati allegati a registro
36	Biennale	Certificati allegati a registro
37	Biennale	Certificati allegati a registro

3 Acqua

3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
SC5	Analitico da laboratorio esterno	Annuale	Certificati allegati al registro	Temperatura ambiente (°C), Temperatura campione al prelievo (°C), colore, odore, materiali in sospensione totali (mg/l), BOD5 (mg/l), COD (mg/l), Al (mg/l), As totale (mg/l), Ba (mg/l), B (mg/l), Cd (mg/l), Cr totale (mg/l), Fe (mg/l), Mn (mg/l), Hg (mg/l), Ni (mg/l), Pb (mg/l), Cu totale (mg/l), Se (mg/l), Sn (mg/l), cianuri totali (mg/l), cloro residuo totale Cl ₂ (mg/l), solfuri (mg/l), solfiti (mg/l), solfati (mg/l), cloruri (mg/l), fluoruri (mg/l), fosforo totale (mg/l), azoto ammoniacale (mg/l), azoto nitrico (mg/l), azoto nitroso (mg/l), oli e grassi animali e vegetali (mg/l), idrocarburi totali (mg/l), fenoli (mg/l), aldeidi alifatiche (mg/l), solventi organici aromatici (mg/l), solventi organici azotati (mg/l), tensioattivi totali (mg/l), tensioattivi anionici MBAS (mg/l), tensioattivi non ionici PPAS (mg/l), pesticidi fosforati (mg/l), pesticidi totali (escl. Fosforati) (mg/l), aldrin (mg/l), dieldrin (mg/l), endrin (mg/l), isodrin (mg/l), solventi organici clorurati (mg/l), escherichia coli (UFC/100ml) saggio di tossicità acuta (%immobili)

4 Rumore

Descrizione	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione
Misure fonometriche ai confini dello stabilimento	Triennale	Registro

5 Rifiuti

Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
-------------------	-------------------------	---------------------------

Analisi	Annuale o per lotto conferito	Certificati allegati a registro
---------	-------------------------------	---------------------------------

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente